

Massime giurisprudenziali

Suprema Corte di Cassazione
Sezione I Penale
Sentenza 16729 del 21 marzo- 24 aprile 2001

Intercettazione di conversazioni o comunicazioni – disciplina – ambito di applicazione – registrazione di una conversazione telefonica da parte di uno degli interlocutori – esclusione. (c.p.p., artt. 266 e seguenti) –

La registrazione di conversazioni telefoniche, effettuata da parte di uno degli interlocutori, non rientra tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste ultime e ben può essere utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata, attenendo essa al momento della documentazione e della formazione della prova, e non già all'attività di ricerca dei mezzi di prova.